



COMUNE DI FIRENZE

ALL. K

Protocollo n. _____

AUTORE _____

K

AL N. _____

61360

DI

TERRITORIO



**SCHEMA DEL
1° ATTO INTEGRATIVO AL
CONTRATTO DI COSTRUZIONE DEL SISTEMA TRANVIA
NELL'AREA DI FIRENZE**



SOMMARIO

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO.....	5
ARTICOLO 2 - DOCUMENTI CONTRATTUALI	5
ARTICOLO 3 - EFFICACIA DEL CONTRATTO	6
ARTICOLO 4 - TERMINI DI ESECUZIONE.....	6
ARTICOLO 5 - MODALITÀ ESECUTIVE E DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE	6
ARTICOLO 6 - CORRISPETTIVO.....	7
ARTICOLO 7 - PAGAMENTI.....	7
ARTICOLO 8 - OBBLIGHI DI COORDINAMENTO	8
ARTICOLO 9 - POLIZZE ASSICURATIVE.....	8
ARTICOLO 10 - CESSIONE DEI CREDITI	9
ARTICOLO 11 - CAUZIONI E GARANZIE	9
ARTICOLO 12 - GARANZIA DELLE OPERE	9
ARTICOLO 13 - CONTROVERSIE	9
ARTICOLO 14 - CLAUSOLE FINALI.....	10
ARTICOLO 15 - RINVIO AL CONTRATTO DI COSTRUZIONE	10
ARTICOLO 16 - ALLEGATI DEL CONTRATTO	10



**1° ATTO INTEGRATIVO AL
CONTRATTO DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLE LINEE 2 E
3 DEL SISTEMA TRANVIA DI FIRENZE**

TRA LA SOCIETA' Tram di Firenze S.p.A. CONCESSIONARIA E L'ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE APPALTATRICE DEI LAVORI, DELLE FORNITURE E DEL MATERIALE ROTABILE DEL SISTEMA TRANVIA DI FIRENZE.



TRA I SOTTOSCRITTI:

Fabrizio Bartaloni nato a Volterra (Pisa) il 13 febbraio 1951 in qualità di legale rappresentante della società Tram di Firenze S.p.A. Concessionaria del Sistema Integrato di Tranvia di Firenze, con sede in Firenze Via Lorenzo il Magnifico n.10 iscritta al REA di Firenze al n°553735 C.F. e P.IVA 05529970484, capitale sociale € 7.000.000,00, di seguito denominata "**Concessionario**";

E

[•], in qualità di legale rappresentante del **CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI** con sede legale in Bologna via della Cooperazione n. 30, CF/P.IVA 00281620377, che stipula il presente Atto Integrativo in proprio e in qualità di mandataria dell'A.T.I., costituita con atto a ministero del Notaio dott. Mario Piccinini Repertorio 57.266 Fascicolo 23.614, con le imprese mandanti: BALDASSINI E TOGNOZZI COSTRUZIONI GENERALI SpA di Firenze, COESTRA SpA di Firenze, ANSALDO TRASPORTI-SISTEMI FERROVIARI SpA di Napoli, DI.COS SpA di Roma, CONSORZIO TOSCANO COSTRUZIONI Soc. coop. a r.l. di Firenze, C.I.E.T. SpA di Arezzo, ANSALDOBREDA SpA di Napoli, ALSTOM TRANSPORT SYSTEMS SpA di Roma, ALSTOM TRANSPORT S.a. di Parigi, SIRTI SpA di Milano, di seguito denominata "**Soggetto Costruttore dei Sottoservizi**" o "**Soggetto Costruttore**";

PREMESSO CHE

- a) il Comune di Firenze con deliberazione di Giunta n. 1076/868 del 28/11/2002 e n. 607/489 del 15/7/2003 ha rispettivamente approvato il progetto definitivo e relative varianti della seconda linea tranviaria e terza linea (1° lotto);
- b) per il finanziamento del costo dell'intervento non coperto da fondi pubblici ed in attuazione delle deliberazioni del Consiglio (n. 141/44 del 29/2/2000 e n. 156/38 del 31/3/2003) l'Amministrazione è ricorsa all'istituto del Project Financing, pubblicando apposito avviso di sollecitazione alla presentazione di proposte ex art. 37 bis legge 109/1994 e successive modificazioni;
- c) a seguito di pubblicazione dell'avviso è stata presentata apposita proposta da parte del promotore relativa alla progettazione e costruzione delle linee 2 e 3 (1° lotto) ed alla gestione del sistema tranviario integrato di Firenze costituito dalle linee 1, 2 e 3 (1° lotto);
- d) con deliberazione 765 del 9/9/2003 detta proposta è stata ritenuta di pubblico interesse ed ammissibile all'ulteriore procedura di finanza di progetto e, pertanto, si è dato corso alla procedura di aggiudicazione;

- e) con deliberazione 687 del 3/12/2004 è stata aggiudicata la concessione di progettazione esecutiva, costruzione e gestione unitaria di un sistema di tranvia nei territori dei comuni di Firenze e Scandicci, avente ad oggetto la costruzione delle linee 2 e 3 (1° lotto) e la gestione del sistema tranviario integrato di Firenze, costituito dalle linee 1, 2 e 3 (1° lotto) al promotore costituito dall'ATI avente come mandataria RATP International SA;
- f) a seguito delle disposizioni contenute nella sopracitata deliberazione n. 687, la società Architecna Engineering S.r.l., facente parte della compagine del Concessionario, ha dato corso alle operazioni preliminari di indagini e rilievi, nonché successivamente alla progettazione esecutiva dello spostamento dei Sottoservizi, secondo quanto già disciplinato in apposito contratto di ingegneria stipulato in data 20/06/2005 con il Concessionario ed allegato alla Convenzione di Concessione (il "Contratto di Ingegneria");
- g) in data 20/06/2005 è stata sottoscritta la Convenzione di Concessione fra il Comune di Firenze e la Società di progetto Tram di Firenze S.p.A. nel frattempo costituitasi ai sensi dell'art. 37 quinquies della legge n. 109/1994, come da atto costitutivo a rogito del Notaio Mario Piccinini di Firenze in data 7/04/2005, avente ad oggetto la costruzione delle linee 2 e 3 (1° lotto) e la gestione del sistema tranviario integrato di Firenze, costituito dalle linee 1, 2 e 3 (1° lotto);
- h) in data 20/06/2005 è stato altresì sottoscritto, fra il Concessionario e il Soggetto Costruttore, il Contratto di Costruzione del Sistema Tranvia nell'area di Firenze (di seguito il "**Contratto di Costruzione**"), avente ad oggetto la progettazione ed esecuzione delle opere per la costruzione delle linee 2 e 3 (1° lotto) del sistema tranviario integrato di Firenze;
- i) con Atto Aggiuntivo alla Convenzione (di seguito "**Atto Aggiuntivo**"), stipulato in data [•], il Comune ha affidato a titolo esclusivo alla Tram di Firenze SpA, l'esecuzione di tutti i lavori, le forniture e le prestazioni necessarie per lo spostamento dei sottoservizi interferenti e connessi con le Linee 2 e 3 (1° lotto) del Sistema Tranvia;
- j) in data [•] sono stati sottoscritti fra il Comune di Firenze, la Tram di Firenze SpA e ciascuno degli enti titolari dei sottoservizi (Publiacqua SpA, Wind SpA, Fiorentinagas SpA, Silfi SpA, Telecom Italia SpA, Enel Distribuzione SpA, collettivamente gli "**Enti Sottoservizi o Gestori**") dei Protocolli d'Intesa volti a disciplinare i rapporti intercorrenti fra le parti sopra menzionate durante le fasi di realizzazione, alta sorveglianza, collaudo e presa in consegna delle opere da realizzare per lo spostamento dei Sottoservizi interessati dai lavori delle Linee Tranviarie 2 e 3 (1° Lotto);
- l) con il medesimo Atto Aggiuntivo alla Convenzione la Tram Firenze SpA si è impegnata a fornire agli Enti Sottoservizi i rilievi e la progettazione degli adeguamenti necessari per la realizzazione dei lavori oggetto dell'Atto Aggiuntivo e il Comune di Firenze si è impegnato ad ottenere da parte di tali Enti Sottoservizi, ogni autorizzazione, assenso o comunque collaborazione al fine di consentire la regolare esecuzione dei lavori in conformità al predetto Atto Aggiuntivo e all'allegato Cronoprogramma dei Sottoservizi, secondo quanto previsto nei singoli Protocolli d'Intesa;
- m) Il finanziamento per i lavori e gli oneri per lo spostamento dei sottoservizi è interamente garantito con parte dei fondi nella diretta disponibilità del Concedente indicati nell'articolo 24.2 della Convenzione di Concessione;
- n) la stipulazione del presente atto integrativo al Contratto di Costruzione (in seguito "l'Atto Integrativo") è effettuata per la finalità di assicurare la esecuzione di parte delle prestazioni, in particolare quelle riferite alle Linee 2 e 3 (1° lotto), di cui al citato Atto Aggiuntivo alla Convenzione di Concessione;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:




Articolo 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1.1. In conformità ai termini ed alle condizioni di cui al presente Atto Integrativo, nonché al Progetto Esecutivo dei Sottoservizi realizzato dal Soggetto per l'Ingegneria, ed ai Protocolli di Intesa di cui alla lettera j) delle premesse, il Concessionario affida al Soggetto Costruttore, il quale accetta, l'appalto per l'esecuzione di tutti i lavori, le forniture e le prestazioni necessarie per lo spostamento dei Sottoservizi interferenti e connessi con le Linee 2 e 3 nonché di tutte le opere specialistiche, necessarie per lo spostamento dei Sottoservizi interferenti e connessi con le Linee 2 e 3 (I Lotto), fatto salvo per lo spostamento dei Sottoservizi eseguiti da Fiorentinagas, Enel e Silfi ed escluse altresì le attività che sono previste a carico del Concedente e degli Enti Gestori come da relativi Protocolli d'Intesa.

1.2. Tali interventi in particolare si riferiscono a:


- Scavi, demolizioni eventuali bonifiche da ordigni, opere murarie ed affini relativi agli spostamenti delle condutture degli specifici sottoservizi (tubazioni idriche, fognarie e del gas, reti telefoniche, ecc.) ed al rifacimento degli allacciamenti d'utenza e delle caditoie stradali;
- Fornitura e posa in opera di nuove tubazioni compresi gli allacciamenti idrici e fognari, cavi elettrici e telefonici;
- Riempimenti ed esecuzione di ripristini stradali secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto allegato;
- Assistenze murarie e movimenti di materie per l'esecuzione delle opere specialistiche per i sottoservizi elettrici, impianti di telecomunicazione ecc.
- Opere specialistiche.

Detti lavori sono meglio descritti ed individuati nel Capitolato Speciale d'Appalto dei Sottoservizi allegato al presente Atto Integrativo.

Articolo 2 - DOCUMENTI CONTRATTUALI

2.1. La disciplina del rapporto tra Concessionario e Soggetto Costruttore è determinata con riferimento ai seguenti documenti che, anche se non materialmente allegati, fanno fin d'ora parte integrante e sostanziale del presente Atto Integrativo o che entreranno a far parte integrante e sostanziale del presente Atto Integrativo, una volta predisposti e approvati:

- (a) La Convenzione di Concessione;
- (b) L'Atto Aggiuntivo alla Convenzione di Concessione;
- (c) I Protocolli d'Intesa;
- (d) Il Contratto di Costruzione stipulato in data 20/06/2005;
- (e) Il presente Atto Integrativo;
- (f) Gli Elaborati del Progetto Esecutivo dei Sottoservizi;
- (g) Il Capitolato Speciale d'Appalto dei Sottoservizi e i relativi allegati;
- (h) Il Computo Metrico Estimativo (Sottoservizi);
- (i) L'Elenco dei Prezzi unitari (Sottoservizi);
- (j) Il Cronoprogramma dei Sottoservizi;
- (k) Il Cronoprogramma Integrato che sostituirà l'Allegato 7 alla Convenzione di Concessione.



- 2.2. In caso di difformità tra i predetti documenti, il contenuto di ciascuno ha valore prevalente su quello successivo secondo l'ordine nel quale sono elencati, fatto salvo il caso in cui nel documento seguente si disponga in maniera esplicita la disapplicazione del contenuto del documento precedente riguardo alla specifica materia, ferma ed impregiudicata la prevalenza della Convenzione di Concessione.
- 2.3. Ogni riferimento effettuato nel presente Atto Integrativo alla Convenzione di Concessione si intenderà automaticamente esteso anche all'Atto Aggiuntivo.
- 2.4. I documenti di cui al punto 2.1. non allegati materialmente all'Atto Integrativo sono depositati agli atti del Concessionario.
- 2.5. I termini utilizzati nel presente Atto Integrativo assumono il significato e vanno interpretati in conformità a quanto indicato nella Convenzione di Concessione.
- 2.6. Tutti i documenti necessari per la esecuzione dei lavori e prestazioni oggetto del presente Atto Integrativo devono essere redatti e/o tradotti in lingua italiana.

Articolo 3 - EFFICACIA DEL CONTRATTO

- 3.1 L'efficacia del presente Atto Integrativo è sospensivamente condizionata all'effettiva stipulazione e all'entrata in vigore dell'Atto Aggiuntivo ed alla consegna della garanzia di cui all'art. 11 del presente Atto Integrativo. Pertanto, qualora l'Atto Aggiuntivo, per qualsiasi motivo, non venga stipulato o non diventi efficace ovvero qualora la garanzia di cui all'art. 11 del presente Atto Integrativo non venga consegnata, il presente Atto Integrativo si riterrà privo di effetti con completa liberazione delle Parti dalle rispettive obbligazioni, senza risarcimenti o indennizzi.

Articolo 4 - TERMINI DI ESECUZIONE

- 4.1. Il tempo di ultimazione di tutte le prestazioni comprese nel presente Atto Integrativo è fissato in conformità a quanto previsto nel Cronoprogramma dei Sottoservizi e nel Cronoprogramma Integrato come previsto all'art. 6 dell'Atto Aggiuntivo alla Convenzione di Concessione e decorrerà dalla data del Verbale di consegna lavori.
- 4.2. Il Concessionario - anche tramite la Direzione Lavori - ha la facoltà di disporre sospensioni temporanee, anche parziali, dell'esecuzione dei lavori in conformità a quanto previsto nella Convenzione di Concessione. Nel caso in cui la sospensione temporanea sia disposta su richiesta del Concedente, al Soggetto Costruttore spetterà quanto pagato dal Concedente al Concessionario a titolo di indennizzo da riconoscersi al Soggetto Costruttore, come meglio disciplinato all'art. 5.4 del presente Atto Integrativo.

Articolo 5 - MODALITÀ ESECUTIVE E DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE

- 5.1. Le prestazioni di cui al precedente articolo 1.1 saranno svolte dal Soggetto Costruttore nel rispetto delle vigenti norme di legge, dell'impostazione progettuale risultante dal Progetto Esecutivo dei Sottoservizi, delle disposizioni della Convenzione di Concessione, dell'Atto Aggiuntivo e dei Protocolli d'Intesa, nonché delle prescrizioni eventualmente disposte dal Concedente o da Autorità competenti.
- 5.2. Il Soggetto Costruttore s'impegna ad eseguire il presente Atto Integrativo in regime di "assicurazione di qualità".


- 5.3 Nella realizzazione delle attività oggetto del presente Atto Integrativo, ed in generale in tutte le fasi di esecuzione dello stesso, il Soggetto Costruttore si obbliga al rispetto di tutte le norme di legge e regolamentari applicabili ed alla soddisfazione di tutti i conseguenti oneri ed adempimenti
- 5.4 Troveranno applicazione al presente Atto Integrativo le medesime disposizioni previste nella Convenzione di Concessione e nell'Atto Aggiuntivo relative ai diritti e pretese del Concessionario. Nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dalla Convenzione di Concessione il Concessionario si impegna a far proprie le richieste del Soggetto Costruttore e a coltivarle presso il Concedente, indirizzando a quest'ultimo, volta per volta, una richiesta di indennizzo, pretese o diritti suddivisa in (i) indennizzi, pretese e/o diritti richiesti dal Soggetto Costruttore al Concessionario, e (ii) indennizzi, pretese e/o diritti propri del Concessionario. Tutti gli adeguamenti del presente Atto Integrativo saranno ammessi con le modalità e nei limiti di quanto riconosciuto e versato al Concessionario.
- 5.5 Troveranno altresì applicazione al presente Atto Integrativo le disposizioni previste nella Convenzione di Concessione relative alle operazioni di collaudo. In particolare l'organo di collaudo, nominato ai sensi dell'art. 18 della Convenzione, procederà alle operazioni di collaudo, anche in corso d'opera, ai sensi degli art. 187 e ss. D.P.R. 554/1999 e ss.mm.ii., le quali si concluderanno con l'emissione del Certificato di collaudo cui all'art. 199 citato D.P.R. 554/1999 e ss.mm.ii.. A seguito dell'emissione di tale certificato, si procederà allo svincolo delle cauzioni e garanzie di cui al successivo articolo 11.

Articolo 6 - CORRISPETTIVO

- 6.1 L'importo presunto dei lavori per lo spostamento dei Sottoservizi relativi alle Linee 2 e 3, di cui al precedente art. 1.1, ammonta ad € [14.032.966,20]. La distribuzione relativa alle varie categorie d'ordine di lavori da realizzare ed oneri è riassunta nel Capitolato Speciale d'Appalto dei Sottoservizi.
- 6.2 L'appalto per i lavori di spostamento dei Sottoservizi interferenti con le Linee 2 e 3, oggetto del presente Atto Integrativo, si intende a misura e non a corpo. L'importo da corrispondere verrà dunque calcolato con riferimento alla quantità dei lavori effettivamente realizzati e versato secondo le modalità di cui al seguente art. 7.
- 6.3 Il Concessionario corrisponderà al Soggetto Costruttore il corrispettivo nei limiti degli importi corrisposti dal Concedente al Concessionario ai sensi dell'Atto Aggiuntivo.
- 6.4 Si intendono comunque comprese e compensate nel corrispettivo d'appalto tutte le obbligazioni inerenti l'oggetto del presente Atto Integrativo e non espressamente attribuite alla responsabilità del Concessionario e/o del Concedente.

Articolo 7 - PAGAMENTI

- 7.1. Il pagamento del corrispettivo avverrà, mediante il versamento di acconti determinati sulla base di Stati di Avanzamento Lavori emessi su base mensile e relativi alle prestazioni eseguite.
- 7.2. Il termine di pagamento degli acconti è fissato in 90 giorni a decorrere dalla data di ricezione da parte del Concedente dello stato di avanzamento lavori redatto e sottoscritto ai sensi di legge ed approvato dal Concessionario. Qualora il termine non sia rispettato a causa di un fatto ascrivibile ad una azione e/o omissione del Concedente, il Concessionario si obbliga a richiedere al Concedente gli interessi


7

moratori al tasso legale, ove applicabili ed a riconoscerli in pari misura al Soggetto Costruttore una volta ricevuti dal Concedente. Il pagamento della rata di saldo non può superare i 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo.

- 7.3. Su ciascuno stato di avanzamento lavori sarà operata una ritenuta a garanzia del 5% sui pagamenti effettuati, la quale potrà essere svincolata dietro presentazione di garanzie bancarie e/o assicurative emesse da istituti di credito e/o compagnie di assicurazione aventi rating S&P o equivalente non inferiore a BBB- conformemente al modello allegato. Tali garanzie dovranno essere a prima richiesta ed ogni eccezione rimossa, ed avranno validità sino all'emissione del Certificato di Collaudo. Resta inteso che, in mancanza di presentazione delle garanzie bancarie o assicurative di cui sopra, le somme oggetto di ritenuta rimarranno vincolate sino all'emissione del Certificato di Collaudo. Il Concessionario avrà facoltà di rivalersi sulle somme oggetto di tale ritenuta, ovvero, a seconda del caso, sulle garanzie bancarie e/o assicurative di cui sopra, per il puntuale e corretto adempimento di una o più obbligazioni di cui al presente Atto Integrativo, e ciò anche in via prioritaria rispetto all'escussione della garanzia di cui all'art. 11, dandone formale comunicazione al Soggetto Costruttore.
- 7.4. I pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario sulla base delle indicazioni fornite dal Soggetto Costruttore.
- 7.5. Ultimati i lavori, qualunque sia l'importo dei lavori eseguiti dall'ultimo stato di avanzamento ed in base alle risultanze della contabilità dei lavori, si farà luogo all'emissione dell'ultimo SAL.

Articolo 8 - OBBLIGHI DI COORDINAMENTO

- 8.1. Tutte le obbligazioni assunte dal Concessionario, ai sensi dell'Atto Aggiuntivo e dei Protocolli di Intesa e relative all'esecuzione delle attività oggetto del presente Atto Integrativo, sono da intendersi assunte direttamente dal Soggetto Costruttore, il quale assume l'obbligo di coordinare l'esecuzione dei lavori oggetto del presente Atto Integrativo con quelli oggetto del Contratto di Costruzione. In tal senso il Soggetto Costruttore si impegna ad effettuare tutte le attività inerenti e necessarie per la realizzazione delle attività oggetto del presente Atto Integrativo, sotto la sua esclusiva e completa responsabilità nei modi e nei tempi stabiliti dal presente Atto Integrativo e nei suoi allegati, fatti salvi gli oneri e le responsabilità posti a carico del Concedente e/o di soggetti terzi.

Articolo 9 - POLIZZA ASSICURATIVA

- 9.1. Il Soggetto Costruttore provvederà a trasmettere al Concessionario copia della seguente polizza stipulata e mantenuta in vigore a propria cura e spese con primarie compagnie di assicurazioni aventi rating S&P o equivalente non inferiore a BBB - come previsto all'art. 8.1 lett. (b) dell'Atto Aggiuntivo alla Convenzione di Concessione:
 - a) almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori polizza assicurativa del tipo CAR - EAR ("Contractor's/Erection All Risks"), con decorrenza dalla data di consegna dei lavori, a condizioni (normativa, limiti di indennizzo, ecc.) non inferiori e con franchigie non superiori a quelle indicate nella scheda di polizza allegata al presente Atto Integrativo di cui forma parte integrante ed, in ogni caso, secondo la tempistica ivi indicata;Le franchigie previste dalle polizze di cui sopra restano a carico del Soggetto Costruttore.

- 9.2 Il Soggetto Costruttore è tenuto allo scrupoloso rispetto di tutte le condizioni imposte dalla suddetta polizza per la copertura dei relativi rischi sino al termine temporale di copertura ivi indicato.

Articolo 10 - CESSIONE DEI CREDITI

- 10.1 Il Concessionario dichiara, e il Soggetto Costruttore a sua volta accetta, che tutti i crediti derivanti a detto Concessionario a qualsiasi titolo dal presente Atto Integrativo siano ceduti in garanzia alle Banche Finanziatrici.

Articolo 11 - CAUZIONI E GARANZIE

- 11.1 Il Soggetto Costruttore fornirà al Concedente la garanzia specificate nell'articolo 8.1 lett. (a) e (c) dell'Atto Aggiuntivo, nei termini ivi previsti.
- 11.2 La garanzia di cui all'articolo 8.1 lett. (a) dell'Atto Aggiuntivo coprirà il puntuale adempimento di tutti gli obblighi del Concessionario derivanti dall'Atto Aggiuntivo, con riferimento ai lavori, le forniture e le prestazioni necessarie per lo spostamento dei Sottoservizi interferenti e connessi con le Linee 2 e 3 (1 lotto).

Articolo 12 - GARANZIA DELLE OPERE

- 12.1. Il Soggetto Costruttore risponde dei vizi e difformità delle opere realizzate ai sensi di legge.
- 12.2. Il Soggetto Costruttore, per tutta la durata del periodo di garanzia di legge, si impegna a rimuovere a propria cura e spese gli eventuali vizi e difformità di cui all'art. 12.1. Per detta finalità il Soggetto Costruttore, nella misura in cui ciò non sia attribuito alla responsabilità di altri soggetti ai sensi dei Protocolli d'Intesa, provvederà alla esecuzione pronta ed efficace di tutti gli interventi di riparazione, sostituzione, modifica di parti che risultassero guaste o non idonee al servizio previsto per cause riconducibili a diretta responsabilità del Soggetto Costruttore o di suoi fornitori e subappaltatori, e salvi in ogni caso gli effetti del normale logorio d'uso.

Articolo 13 - CONTROVERSIE

- 13.1. Qualora tra il Concessionario e Soggetto Costruttore insorgano controversie attinenti all'interpretazione e applicazione del presente Atto Integrativo, si sottoporrà la controversia ad un gruppo congiunto composto di tre membri, di cui uno nominato da ciascuna parte e il terzo nominato congiuntamente dai due membri già designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Firenze al fine di raggiungere un accordo bonario tra le Parti entro 30 giorni dalla nomina del terzo membro. Qualora l'accordo bonario non sia raggiunto nel summenzionato termine, la controversia sarà deferita al giudizio di un collegio arbitrale composto di tre membri di cui uno nominato da ciascuna parte ed il terzo nominato dagli arbitri come sopra designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Firenze. Il collegio arbitrale avrà sede in Firenze e deciderà secondo diritto e in aderenza alle regole procedurali di cui agli articoli 806 e ss. c.p.c., emettendo il lodo nel termine di 90 giorni dalla data della sua costituzione.
- 13.2. Resta in ogni caso inteso che il Soggetto Costruttore avrà il diritto al riconoscimento dei relativi maggiori oneri e/o proroghe, se e nei limiti di quanto riconosciuto al Concessionario dal Concedente a titolo di oneri e/o proroghe per il Soggetto Costruttore, come meglio disciplinato all'art. 5.4 del presente Atto Integrativo, fermo restando quanto previsto dall'art. 7 dell'Atto Aggiuntivo.

Articolo 14 - CLAUSOLE FINALI

- 14.1. Qualsiasi modifica, variante, agevolazione, concessione, impegno o quant'altro in deroga al presente Atto Integrativo e/o ai Documenti contrattuali, o non previsto negli stessi, deve risultare da un altro atto scritto.
- 14.2. Sono a carico del Soggetto Costruttore tutte le spese relative alla stipulazione del presente Atto Integrativo.

Articolo 15 - RINVIO AL CONTRATTO DI COSTRUZIONE

- 15.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente Atto Integrativo, si applicano le disposizioni contenute nel Contratto di Costruzione del 20/06/2005, così come integrato dal presente Atto Integrativo.


Articolo 16 - ALLEGATI DEL CONTRATTO

- 16.1 Sono o saranno allegati, una volta disponibili, al presente Atto Integrativo:
1. Atto Aggiuntivo alla Convenzione di Concessione e relativi allegati;
 2. Modello di garanzia svincolo ritenute ex art. 7.3
 3. Modello di polizza assicurativa ex art. 9.1.a;
 4. Capitolato Speciale d'Appalto dei Sottoservizi.

Stipulato a Firenze, il

Per il Concessionario

Per il Soggetto Costruttore



TRANVIA DI FIRENZE
SCHEDA DI POLIZZA C.A.R.

Committente: TRAM DI FIRENZE S.p.a.

Contraente: A.T.I. Costruttori

Assicurati: Contraente, Committente, Appaltatori, Sub-appaltatori, Fornitori, Sub-fornitori, Direzione Lavori, Società Consortili costituite fra le imprese dell'A.T.I., e in genere chiunque partecipi alla realizzazione dell'opera assicurata, anche se non espressamente nominato, in dipendenza di un contratto e/o di compenso.

Contratto: Progettazione e realizzazione delle opere civili e tecnologiche oggetto dei Concessione che costituiscono il Sistema Tramvia di Firenze relativamente all'esecuzione dei lavori, forniture e prestazioni necessarie allo spostamento dei sottoservizi interferenti e connessi con le Linee 2 e 3 (1° lotto).

Luogo di esecuzione: Opere Civili e tecnologiche: Comuni di Scandicci e di Firenze

Durata dell'assicurazione: dalle ore 00,00 del _____ alle ore 00,00 del _____ (1735 gg.)
per la costruzione delle opere e per i collaudi
dalle ore 00,00 del _____ alle ore 00,00 del _____ (365 gg.)
per il periodo di manutenzione.

Importi da assicurare:

<u>Partita 1</u> – Opere e impianti permanenti e temporanei	€ 14.032.966,20
<u>Partita 2</u> – Opere e impianti preesistenti	€ 5.000.000,00
<u>Partita 3</u> – Costi di demolizione e sgombero	€ 3.000.000,00
<u>Sezione II</u> – R.C.T. (a secondo rischio)	€ 10.000.000,00

CONDIZIONI PARTICOLARI:


1. Danni causati da errori di progettazione e calcolo
2. Opere ed impianti preesistenti
3. Costi di demolizione e sgombero
4. Maggiori costi per lavoro straordinario ecc.
5. Manutenzione estesa
6. Pluralità di assicurati – responsabilità civile incrociata
7. Vibrazione, rimozione, franamento o cedimento del terreno
8. Cavi e/o condutture sotterranee

CONDIZIONI SPECIALI:

- 1) Sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti vandalici e dolosi
- 2) Anticipo indennizzi
- 3) Definizione Opere ed impianti preesistenti
- 4) Rischio giacenza
- 5) Strade, ferrovie, opere in terra
- 6) Precipitazioni, inondazioni, alluvioni e allagamenti
- 7) Traffico aperto



- 8) Scavo aperto
- 9) Oneri fissi
- 10) Danni da polvere
- 11) Residuati bellici
- 12) Reintegro Automatico
- 13) Proroghe
- 14) Prove, verifiche e collaudi
- 15) Colpa grave
- 16) Onorario dei periti
- 17) Estensione dell'assicurazione R.C.T.
- 18) Inquinamento accidentale
- 19) Parificazione dei danni
- 20) Danni da interruzioni o sospensioni di esercizio
- 21) Clausola Broker

The image shows three handwritten signatures in black ink. The top signature is a large, stylized, cursive letter 'P'. Below it are two smaller, more compact signatures, one on the left and one on the right, both appearing to be initials or short names.

9. GARANZIA SVINCOLO RITENUTE

POLIZZA FIDEJUSSORIA A GARANZIA DELLO SVINCOLO DELLE RITENUTE

Premesso che

- Tram di Firenze S.p.A. Concessionaria del Sistema Integrato di Tranvia di Firenze, con sede in Firenze Via Lorenzo il Magnifico n.10 iscritta al REA di Firenze al n°553735 C.F. e P.IVA 05529970484 ha sottoscritto in data 20/05/2006 una convenzione con il Comune di Firenze (in seguito denominato "Beneficiario") per l'affidamento in concessione della progettazione, costruzione e gestione della linea 2 e della linea 3 (I lotto) e la sola gestione della linea 1, di un sistema integrato di tranvia nei territori dei Comuni di Firenze e Scandicci (in seguito denominata Convenzione);
- la Società Tram di Firenze Spa ha sottoscritto in data 20/05/2006 un contratto di appalto per la costruzione del sistema integrato di tranvia sopraindicato (in seguito denominato "Contratto di Costruzione") con un'ATI rappresentata in qualità di mandataria dal Consorzio Cooperative Costruzioni con sede in Bologna via della Cooperazione n.30 C.F. 00281620377 e dalle seguenti mandanti: Consorzio Toscano Costruzioni Srl con sede in Firenze Via Lorenzo il Magnifico n.10 C.F. 03046950485, DI.COS, Spa con sede in Roma via Salaria 352/B C.F. 02692400589, COESTRA Spa con sede in Firenze Via de' Cattani n.69/f C.F. 00843940487, Baldassini-Tognozzi Costruzioni Generali SpA con sede in Calenzano (Fi) via del Colle n.95 C.F. 03908230489, AnsaldoBreda Spa con sede in Napoli via Argine n.425 C.F. 00109940478, Ansaldo Trasporti Sistemi Ferroviari Spa con sede in Napoli via Argine 425 C.F. 07678260634, Alstom Transport Systems Spa con sede in Roma via Abruzzi 22 C.F. 08831630150, Alstom Ferroviaria Spa con sede in Savigliano (Cn) via Ottavio Moreno n.23 C.F. 07984290010, SIRTI SpA con sede in Milano via Stamira D'Ancona n. 9 C.F. 00748480159, CIET Spa con sede in Pratantico (AR) via Romea n.68 C.F. 01094170519 (in seguito denominata "ATI" o "Contraente");
- con Atto Aggiuntivo alla Convenzione (di seguito "Atto Aggiuntivo"), stipulato in data [•], il Comune ha affidato a titolo esclusivo alla Tram di Firenze SpA, l'esecuzione di tutti i lavori, le forniture e le prestazioni necessarie per lo spostamento dei sottoservizi interferenti e connessi con le Linee 2 e 3 (I° lotto) del Sistema Tranvia;
- il 1° Atto Integrativo al Contratto di Costruzione in corso di stipula fra la Società Tram di Firenze SpA e l'ATI prevede, all'art. 7, che i pagamenti degli Stati di Avanzamento mensili siano assoggettati a ritenuta di garanzia pari al 5% degli stessi da svincolare all'emissione del Certificato di Collaudo provvisorio e liquidabili anticipatamente dietro presentazione di polizza fideiussoria;

tutto ciò premesso

La Compagnia Assicuratrice _____ (in seguito denominata "Società, con la presente polizza si costituisce fidejussore del Contraente - il quale accetta per sè e per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente

contratto - a favore del Beneficiario, fino alla concorrenza di € (Euro.....) a garanzia dell'eventuale obbligo di restituzione da parte di Tram Firenze Spa delle somme riferite alle ritenute a garanzia sui Certificati di pagamento anticipatamente liquidate dal Beneficiario conseguente ad inadempimento agli obblighi ed oneri derivanti dalla Convenzione indicata in premessa.

POLIZZA FIDEJUSSORIA A GARANZIA DELLE RITENUTE SUGLI STATI DI AVANZAMENTO

Art. 1 – Oggetto della garanzia

Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza dell'inadempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme di cui all'art. 101, commi 2 e 3 del Regolamento (D.P.R. 21 dicembre 1999 n° 554) e cioè:

- a) le maggiori somme pagate dalla Stazione Appaltante rispetto alle risultanze della liquidazione finale;
- b) il rimborso delle eventuali maggiori somme pagate dalla Stazione Appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del Contraente;
- c) il rimborso delle eventuali somme pagate dalla Stazione Appaltante per quanto dovuto dal Contraente per inadempienza e inosservanza di norme prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

Art. 2 – Durata della garanzia

L'efficacia della garanzia cessa il giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, allorchè è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui al precedente punto b) può aver luogo solo con la consegna dell'originale della Scheda Tecnica o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

Art. 3 – Escussione della garanzia

Il Garante pagherà l'importo dovuto dal Contraente entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante, presentata in conformità del successivo art. 6 e contenente gli elementi in suo possesso per l'escussione della garanzia, inviata per conoscenza anche al Contraente.

Il Garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ.

Il Garante rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.

Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute.

Art. 5 – Surrogazione

Handwritten signature and initials in black ink, located in the bottom right corner of the page.

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori e aventi causa a qualsiasi titolo.
La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 – Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata indirizzata alla sede del Garante.

Art. 7 – Premio o Commissione

Il premio / commissione dovuto dal Contraente all'atto della stipulazione della presente garanzia e quello dovuto per eventuali proroghe concordate, nonché il premio o commissione dovuto per eventuali aggiornamenti per reintegro della somma garantita, sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche.

Il mancato pagamento del premio / commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante. Le somme pagate a titolo di premio/commissione rimangono comunque acquisite dal Garante indipendentemente dal fatto che la Garanzia cessi prima della data prevista all'art. 2.

Art. 8 – Foro competente

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

Art. 9 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

IL CONTRAENTE DICHLARA DI AVER RICEVUTO LA NOTA INFORMATIVA di cui all'art. 123 del D.L. n. 175/95.


COMPAGNIA
ASSICURATRICE

IL BENEFICIARIO

IL CONTRAENTE

Un Procuratore

Agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 c.c. il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni Generali:
Art. 2 - Pagamento; Art. 8 - Controgaranzia

The image shows three handwritten signatures in black ink. The top signature is a large, stylized cursive signature. Below it are two smaller, more compact signatures, one on the left and one on the right.

TESTO DI COOBLIGAZIONE PRO-QUOTA DA RILASCIARE ALLE COMPAGNIE ASSICURATRICI


Spett.le
COMPAGNIA ASSICURATRICE _____
Agenzia di _____

Oggetto : Atto di coobbligazione pro-quota non solidale relativo alla polizza fidejussoria n. _____ di Euro _____ da Voi rilasciata per conto della Associazione Temporanea C.C.C. Consorzio Coop.ve Costruzioni srl ed altri, in seguito denominato Contraente Obbligato) con sede legale in Bologna – Via della Cooperazione, 30.

Con riferimento alla polizza suindicata, si stipula la seguente “Pattuizione Speciale” da ritenersi parte integrante e sostanziale della polizza medesima.

PREMESSO

- 1) che le imprese di seguito indicate hanno costituito una Associazione Temporanea ai sensi degli artt. 22 e segg. del D.Lgs. 19/12/1991, n° 406 :
 - A) Impresa Mandataria C.C.C. SCRL
 - B) Impresa Mandante C.T.C. SCRL
 - C) Impresa Mandante Baldassini-Tognozzi Costruzioni Generali S.p.A.
 - D) Impresa Mandante DI.COS. S.p.A.
 - E) Impresa Mandante Coestra S.p.A.
 - F) Impresa Mandante CIET S.p.A.
 - G) Impresa Mandante Ansaldo Breda S.p.A.
 - H) Impresa Mandante Ansaldo Trasporti Sistemi Ferroviari S.p.A.
 - I) Impresa Mandante Alstom Transport Systems S.p.A.
 - J) Impresa Mandante Alstom Transport S.A.
 - K) Impresa Mandante Sirti S.p.A.
- 2) che la Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A. (di seguito denominata Società) si è costituita fidejussore a favore della Ditta Garantita e nell'interesse dell'Associazione Temporanea sopra indicata a garanzia dell'adempimento delle sue obbligazioni nei confronti della Ditta Garantita;
- 3) che la polizza è stata sottoscritta dall'Impresa Mandataria in nome e per conto di ciascuna Impresa Mandante, oltre che nel proprio nome e interesse.

The block contains three handwritten signatures or initials. The top one is a large, stylized signature. Below it are two smaller, more distinct signatures or initials.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le Sottoscritte Ditte:

- 1) C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, con sede legale in Carpi, Via Carlo Marx, 101 codice fiscale 00154410369 in persona del suo legale rappresentante Sig. _____ nato a _____ il _____ ;
- 2) Consorzio ETRURIA SCRL, con sede legale in Montelupo Fiorentino, _____, _____ codice fiscale _____ in persona del suo legale rappresentante Sig. _____ nato a _____ il _____ ;
- 3) Baldassini-Tognozzi Costruzioni Generali S.p.A., con sede legale in Calenzano (FI), Via del Colle, 95 codice fiscale 03908230489 in persona del suo legale rappresentante Sig. Vincenzo Di Nardo nato a _____ il _____ ;
- 4) DICOS. S.p.A. con sede legale in Roma, Via Salaria, 352/B codice fiscale 02692400589 in persona del suo legale rappresentante Sig. Nicolino De Caneva nato a _____ il _____ ;
- 5) Coestra S.p.A. con sede legale in Firenze Via dei Cattani, 69 codice fiscale 00843940487 in persona del suo legale rappresentante Sig. _____ nato a _____ il _____ ;
- 6) CIET S.p.A. con sede legale in Pratantico (AR) Via Romea, 68 codice fiscale 01094170519 in persona del suo legale rappresentante Sig. Marcello Canapini nato a _____ il _____ ;
- 7) Sirti S.p.A. con sede legale in Milano Via Stamira d'Ancona, 9 codice fiscale 00748480159 in persona del suo legale rappresentante Sig. Giuseppe Celli nato a _____ il _____ ;

dichiarano di confermare e di ratificare ogni e qualsiasi impegno assunto dall'Impresa Mandataria nel proprio nome e interesse e in nome e per conto di ciascuna Impresa Mandante, con particolare riguardo sia all'obbligo di pagamento dei premi che a quello di rimborsare alla Società senza opporre eccezioni ogni somma dalla stessa pagata in conseguenza della citata polizza e con riferimento alla polizza suindicata, stipulano la seguente pattuizione speciale, la quale sarà parte integrante e sostanziale della polizza medesima, assumendo per sè e aventi causa gli obblighi ed oneri tutti che incombono al Contraente Obbligato in dipendenza della polizza suindicata.

Pertanto, resteranno impegnate nei confronti della Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A. (in seguito denominata Società) e delle eventuali Coassicuratrici, ai sensi degli articoli 1292 e 1944 C.C., per l'adempimento degli obblighi ed oneri che alla stessa incombono in dipendenza della stipula della polizza suindicata e, di conseguenza, manleveranno la Società stessa, e le eventuali Coassicuratrici, da qualsiasi danno o molestia che potesse derivare loro in dipendenza della polizza medesima.

Le Sottoscritte si obbligano pertanto a tenere indenne la Società, e le eventuali Coassicuratrici, da ogni pagamento che essa dovesse effettuare per effetto della polizza suindicata per capitale, interessi e spese, ed a versare in qualunque momento, ed a semplice richiesta, alla Società stessa ed alle eventuali Coassicuratrici, senza alcuna eccezione, ivi comprese quelle di cui all'art. 1952 C.C., tutte le somme a qualunque titolo e per qualunque ragione pagate o che fossero chiamate a pagare in dipendenza della summenzionata polizza, impegnandosi inoltre a garantire in solido il pagamento degli eventuali premi anche suppletivi o di proroga dovuti su detta polizza.

Da parte sua la Società accetta e dichiara che, in deroga al disposto dell'art. 1951 C.C., ciascuna delle Ditte sopra indicate risponderà nei suoi confronti in via di regresso, per capitale, interessi e spese, nei limiti di seguito specificati, e che non troverà applicazione il 2° comma art. 1299 C.C.:

- 1) Ditta C.M.B.Società Cooperativa
fino ad un massimo di Euro _____ (10,33%)
- 2) Ditta Consorzio ETRURIA
fino ad un massimo di Euro _____ (10,33%)
- 3) Ditta Baldassini-Tognozzi Costruzioni Generali S.p.A.
fino ad un massimo di Euro _____ (43,90%)
- 4) Ditta DI.COS. S.p.A.
fino ad un massimo di Euro _____ (5,07%)
- 5) Ditta Coestra S.p.A.
fino ad un massimo di Euro _____ (4,61%)
- 6) Ditta CIET S.p.A.
fino ad un massimo di Euro _____ (11,37%)
- 7) Ditta Sirti S.p.A.
fino ad un massimo di Euro _____ (14,40%)

Resta quindi convenzionalmente stabilito che all'atto dell'eventuale surrogazione della Società nei diritti della Ditta Garantita verso il Contraente, prevista dall'art. 1949 C.C., l'obbligazione da questo assunto si convertirà in obbligazioni divisibili, ai sensi dell'art. 1314 C.C., in conformità dei limiti più sopra stabiliti.

Le Sottoscritte dichiarano espressamente di conoscere e di accettare tutte le condizioni generali e particolari della polizza alla quale il presente atto di coobbligazione si riferisce avendo ricevuto copia integrale della polizza stessa. I medesimi Coobbligati riconoscono che la garanzia da loro prestata avrà piena efficacia fino a quando la Società e le eventuali Coassicuratrici non saranno state completamente liberate dagli obblighi derivanti dalla summenzionata polizza, anche nel caso di proroga o di rinnovo della polizza stessa, e quindi senza necessità di ulteriori firme o formalità di altro genere. In particolare i garanti dichiarano di rinunciare, come in effetti rinunciano, ai diritti eventualmente derivanti dagli artt. 1955 e 1957 del C.C., liberando la Società e le eventuali Coassicuratrici dall'osservanza degli obblighi e dei termini in detti articoli contemplati.

Le Sottoscritte riconoscono alla Società ed alle eventuali Coassicuratrici la facoltà di ottenere anche nei loro confronti il rilievo nei casi previsti dall'art. 1953 C.C. e da eventuali clausole contrattuali, tenendosi pertanto obbligate a liberare la Società stessa e le eventuali Coassicuratrici ovvero a prestare le garanzie necessarie per assicurare loro il soddisfacimento delle eventuali ragioni di regresso.

Le Sottoscritte sono tenute a rifondere alla Società ed alle eventuali Coassicuratrici le eventuali tasse, soprattasse e penalità che comunque fossero accertate a carico delle Parti per il presente atto.

In caso di controversia interpretativa, il presente atto deve intendersi nel senso di attribuire al testo la funzione di garantire in ogni caso alla Società la possibilità di esercitare le azioni di surroga e di regresso contro ciascuna delle Ditte sopra indicate nei limiti di importo sopra precisati.

(timbro)

(Firma) 1) _____

(timbro)

(Firma) 2) _____

(timbro)

(Firma) 3) _____

(timbro)

(Firma) 4) _____

(timbro)

(Firma) 5) _____

(timbro)

(Firma) 6) _____

(timbro)

(Firma) 7) _____

(timbro)

